

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 88 del 22 settembre 2009

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G 5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
- al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;



cr



CONSIDERATO che:


- con determinazione del Direttore Generale numero 33 del 23.06.2008 era stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento, per il periodo di sei anni, del "Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle Asl della Regione Campania";
- venivano invitate a presentare offerta le rr.tt.ii. Santer Reply-Cedoca-Megaride; Cineca-Interdata-Input Data-La Nouvelle; Svimservice-Consis-Marno; Ised-Consortio Csa e la ditta Farmaconsulting le quali, in base alla documentazione e dichiarazioni presentate in sede di istanza di partecipazione, erano risultate in possesso dei requisiti, di cui agli articoli da 34 a 42 del D. L.gs. n. 163/2006, richiesti dal Disciplinare di gara;
- con determinazione del Direttore Generale n. 37 del 05/05/2009 la suddetta gara veniva aggiudicata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.L.gs. n.163/2006, alla rti Cineca-Interdata-Input Data-La Nouvelle;
- a seguito dell'aggiudicazione la stazione appaltante procedeva alla verifica del possesso dei requisiti, già dichiarati in sede di istanza di partecipazione, in capo alle società costituenti il rti affidatario ed alle società R.I.T. e Bimaint, ausiliarie della società mandante La Nouvelle;
- in particolare So.Re.Sa. procedeva a richiedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. n.185/2008, convertito in legge n. 2/2009, documento unico di regolarità contributiva, alla data della dichiarazione resa con l'istanza di partecipazione ed alla data dell'avvenuta aggiudicazione, relativamente alle società costituenti il rti affidatario, nonché alle società R.I.T. e Bimaint, ausiliarie della società mandante La Nouvelle;
- in data 16/07/2009 pervenivano, dallo Sportello Unico Previdenziale competente per territorio, i DURC per verifica autodichiarazione per appalto servizi e per stipula contratto appalto servizi riguardanti la R.I.T. - Robotica Informatica Telematica srl, ausiliaria della società mandante La Nouvelle, entrambi attestanti: <<che l'impresa NON RISULTA REGOLARE ai fini del DURC>>;
- in ragione della suddetta irregolarità contributiva riscontrata in capo alla società R.I.T., con nota prot. U005386 del 20/07/2009 veniva comunicato al rti Cineca-Input Data-Interdata-La Nouvelle, ex art.7 L.241/90, l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione;

VISTE le memorie inerenti l'oggetto del suddetto procedimento, prodotte dal rti Cineca-Input Data-Interdata-La Nouvelle con nota del 29/07/2009 (prot. Soresa E005853 del 30/07/2009) con le quali veniva richiesta l'archiviazione del procedimento di annullamento sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- la stazione appaltante non era legittimata a richiedere il DURC delle ditte aggiudicatrici e delle relative ausiliarie se non in presenza di una norma di legge che le attribuisse tale facoltà;
- la verifica doveva riguardare soltanto i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente, risultando precluso alla Stazione Appaltante qualsiasi controllo sui requisiti di affidabilità morale di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- in ogni caso, il controllo non poteva essere esteso alle ditte ausiliarie ma riguardare soltanto gli operatori economici costituenti il R.T.I. risultato aggiudicatario;
- l'impresa ausiliaria R.I.T. non si è resa artefice di alcuna violazione grave e definitivamente accertata delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, risultando, pertanto, in possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), D.lgs. n. 163/2006, come dimostrerebbe peraltro, la rateizzazione concessa dalla SERIT Sicilia il 24/07/2009

A

en



ed in ogni caso si richiedeva di autorizzare la surroga da parte delle imprese Cineca-Input Data-Interdata nella quota di partecipazione della società La Nouvelle;

- Il recesso formale dal raggruppamento temporaneo d'impresе, comunicato dalla "La Nouvelle" in data 18.09.2009, prot. Soresa n.E007003;
- la comunicazione del Presidente e legale rapp.te del Consorzio Cineca del 18.09.2009, prot. Soresa n. E007003, con la quale viene comunicato l'avvenuto recesso de "La Nouvelle" dal raggruppamento di imprese e viene richiesta l'archiviazione del procedimento di annullamento della intervenuta aggiudicazione sopra indicato;

TENUTO CONTO del parere formulato in ordine alle suddette memorie dal consulente legale di So.Re.SA., Avv.to Leopoldo Di Bonito (prot. Soresa E006948 del 17/09/2009), che di seguito si riporta:

<< A mente dell'art. 11, comma 8, D.lgs. n. 163/2006, *"l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti"*.

Tale norma, attesa la sua formulazione che non circoscrive l'attività di verifica ai soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è espressione del principio secondo cui la Stazione Appaltante è abilitata a stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria soltanto ove abbia avuto esito positivo anche il controllo sul possesso dei requisiti di "affidabilità morale".

Di questi, l'art. 38 del codice dei contratti reca una elencazione tassativa, facendo espressamente discendere dalla loro carenza l'esclusione dalla procedura di gara ovvero una ragione ostativa alla stipula del contratto d'appalto.


La norma in esame riconosce al concorrente la facoltà di autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti *de quibus* ma al tempo stesso attribuisce all'Amministrazione il potere/dovere di procedere al riscontro della veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico.

Ne consegue che risulta priva di qualsiasi fondamento normativo la tesi, prospettata dal raggruppamento nelle osservazioni citate in premessa, secondo cui alla Stazione Appaltante sarebbe preclusa la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e tra questi, con specifico riguardo alla vicenda in esame, quello consistente nel *"non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali"*, di cui alla lettera i) della norma in commento.

SORESA era, pertanto, tenuta a verificare la sussistenza del requisito *de quo* ed il riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in proposito dal concorrente non poteva che avvenire mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, infatti *"per l'accertamento del requisito della regolarità contributiva delle imprese nelle gare di appalto, ormai il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli Enti previdenziali e dalle Casse edili, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3, comma 8, lett. b-bis), del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Deve pertanto ritenersi che lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva sia ormai la predetta certificazione proveniente dai suddetti organismi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/10/2008, n. 5096)*.

A ciò si aggiungano le previsioni dell'art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, che, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, espressamente dispone che "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso



strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Il DURC costituisce, dunque, la certificazione attraverso la quale la Stazione Appaltante verifica la sussistenza del requisito di ordine generale in parola, risultando pienamente abilitata, per effetto delle citate previsioni normative, a richiederne l'acquisizione d'ufficio ove ciò si renda necessario per procedere, come nel caso di specie, al riscontro della veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

E tale riscontro doveva essere esteso, come nella specie è avvenuto, anche alle imprese di cui uno degli operatori economici costituenti il raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del codice dei contratti.

Sotto questo profilo la legittimità dell'operato della Stazione Appaltante discende, con tutta evidenza, dalle previsioni del codice dei contratti in tema di avvalimento.

Invero, l'art. 49, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, espressamente prevede che il concorrente che intende avvalersi di una impresa ausiliaria deve allegare una dichiarazione di quest'ultima attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38.

Anche tale dichiarazione, al pari di tutte le autodichiarazioni rese nell'ambito della procedura di gara, devono essere oggetto di controllo.

Inoltre, secondo il seguente indirizzo giurisprudenziale *“nel caso in cui un soggetto partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro, il soggetto partecipante deve dimostrare, oltre ai propri, anche i requisiti di partecipazione dell'altro soggetto”* (cfr. CGA. Sez. Giurisdizionale, 31/12/2007, n. 1177).


Priva di fondamento si rivela, altresì, l'affermazione secondo cui l'ausiliaria R.I.T. non si sarebbe resa artefice di alcuna violazione grave né definitivamente accertata alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

Preliminarmente, occorre osservare che, come si desume dalla stessa memoria prodotta dal raggruppamento, la RIT Robotica, in data 24/06/2009 – dunque, ben oltre la scadenza del termine di presentazione dell'istanza di partecipazione - ha presentato una istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo per un importo complessivo pari ad €116.359,22, accolta in data 28/07/2009.

Come chiarito in giurisprudenza: *“La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva.*

Il principio affermato dalla Corte di Giustizia CE (con la sentenza 9 febbraio 2006, n. 226) - nella quale è stato affermato che una normativa o una prassi amministrativa nazionale che, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, nonché di concordato, considera in regola i partecipanti ad una gara di appalto di pubblici servizi con i loro obblighi al fine della ammissione ed alla aggiudicazione dell'appalto, non è incompatibile con l'art. 29, comma 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 92/50/Cee - è applicabile solo nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara; tale principio non può pertanto applicarsi nel caso in cui le richieste di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti siano successive (TAR Sardegna, 13/03/2008, n. 158).

In ogni caso, l'entità delle somme iscritte a ruolo e la circostanza che la ditta non abbia proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento, mostrando pertanto acquiescenza alla sua posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali tanto da richiedere una rateazione del debito, valgono a smentire quanto sostenuto dal R.T.I. aggiudicatario in ordine alla asserita carenza di gravità e definitività nella situazione di irregolarità contributiva riscontrata nei confronti della RIT Robotica.

A
la


Invero, si rileva che costituisce principio costantemente ribadito in giurisprudenza che: "A seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva (c.d. DURC), dettata dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall'art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva delle imprese non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali; la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre Amministrazioni)" (cfr. Cons. Stato, Sez. 23/01/2008, n. 147; TAR Sardegna, Sez. I, 13/08/2009, 1449).

Inoltre, secondo le previsioni del D.M. 24/10/2007, che reca una disciplina di carattere generale del DURC:


a) ai fini specifici della partecipazione a gare d'appalto, viene fissata una soglia di gravità delle violazioni; in particolare non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC (art. 8, comma 3);

Come chiarito dal Supremo Consesso Amministrativo, pertanto, per effetto delle citate previsioni normative "si può affermare che il durc attesta soltanto le irregolarità contributive definitivamente accertate e solo quelle che superano una soglia di gravità fissata autonomamente dal citato d.m.. Sicché, per effetto del d.m. del 2007, una declaratoria di non regolarità è indice, ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. i, codice degli appalti, che sia stata commessa una violazione grave e definitivamente accertata" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4/08/2009, n. 4906).

Nel caso di specie, alla luce delle risultanze del DURC, risulta comprovata la situazione di irregolarità contributiva nei confronti della RIT Robotica sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, con l'ulteriore conseguenza - ex se rilevante ai fini dell'annullamento dell'aggiudicazione al pari della carenza originaria del requisito - che la dichiarazione resa dalla ditta di non aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali si è rivelata mendace.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la riscontrata carenza del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 163/2006, non può che condurre all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento costituito da Cineca, Input data, Interdata e La Nouvelle.

Si consideri sul punto, il seguente indirizzo giurisprudenziale: "La correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alla impresa partecipante alla selezione per l'aggiudicazione dell'appalto, come requisito indispensabile non già per la stipulazione del contratto, bensì per l'ammissione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l'impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria. Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di revoca - rectius: di annullamento - dell'aggiudicazione nel caso in cui risulti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'impresa dichiarata aggiudicataria era morosa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando la circostanza che, dopo la suddetta data, l'impresa era stata ammessa alla rateizzazione dell'obbligazione tributaria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. I, 12/06/2008, n. 1479).

A
ca


Né a conclusioni diverse può condurre la disponibilità manifestata da Cineca, Input Data ed Interdata di surrogare la quota di partecipazione della soc. La Nouvelle, con suo contestuale recesso dal raggruppamento, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale, espresso dal Supremo Consesso Amministrativo, secondo cui non integra una violazione del divieto di mutamento della composizione soggettiva dell'a.t.i. il recesso di una delle imprese se (l'altra) o le altre rimaste sono comunque titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.

Al riguardo, si osserva che la regolarità contributiva deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione; la carenza di tale requisito priva il concorrente della stessa legittimazione a prendere parte alla procedura selettiva, viziando pertanto *ab origine* la sua partecipazione alla gara.

Rispetto a tale circostanza, che impone l'annullamento dell'aggiudicazione, una eventuale modifica della composizione soggettiva del r.t.i., così come prospettata, si tradurrebbe in una inammissibile sanatoria postuma della posizione di un concorrente, con grave pregiudizio dei principi di trasparenza e *par condicio* che devono presidiare le procedure ad evidenza pubblica.

Occorre, infine, rilevare che il richiamo alle decisioni del Supremo Consesso Amministrativo, secondo le quali il recesso dal raggruppamento non si porrebbe in contrasto con il divieto di modificazioni soggettive sancito dall'art. 37 del codice dei contratti, appare del tutto inconferente posto che le fattispecie oggetto di tali pronunce sono completamente diverse da quella in esame.

In quella sede, infatti, la questione circa l'esatto ambito applicativo della norma in esame - la cui *ratio* viene individuata dal giudice nella esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti **ed all'ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive delle imprese candidate** - si è posta con riguardo a fattispecie nelle quali tutti i componenti della compagine associativa erano risultati in possesso dei requisiti di affidabilità morale, economica e tecnica.

Solo in quel caso, le esigenze sottese alla previsione dell'art. 37 non risulterebbero frustrate dal successivo recesso di una impresa dall'a.t.i. ed intestazione della sua quota di partecipazione all'impresa o alle imprese rimanenti.

Nel caso di specie, invece, il recesso non avrebbe altro fine che vanificare gli esiti della verifica compiuta dalla Stazione Appaltante, risultando, per l'effetto, palesemente eluse le finalità della norma>>>.

RITENUTO:

-per le motivazioni sopracitate di annullare la determinazione del Direttore Generale n. 37 del 05/05/2009, con la quale era stata aggiudicata al rti Cineca-Interdata-Inputdata-La Nouvelle la procedura ristretta per l'affidamento, per il periodo di sei anni, del "Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle Asl della Regione Campania";

-di procedere pertanto ad aggiudicare il suddetto servizio, per il periodo di sei anni, al Rti Santer Reply-Cedoca-Megaride risultato secondo in graduatoria, come da Verbale della Commissione di gara n. 12 del 01/04/2009;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA


1-di annullare, per le motivazioni riportate in premessa, la determinazione del Direttore Generale n.37 del 05/05/2009, con la quale era stata aggiudicata al rti

Cineca-Inter Data-Inputdata-La Nouvelle la procedura ristretta per l'affidamento, per il periodo di sei anni, del "Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle Asl della Regione Campania";

2-di aggiudicare il suddetto servizio, per il periodo di sei anni, al Rti Santer Reply-Cedoca-Megaride, secondo in graduatoria come da Verbale della Commissione di gara n.12 del 01/04/2009, al prezzo per cad. ricetta di € 0,07300 ed un importo complessivo del servizio di € 3.981.682,80 oltre iva;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi



Handwritten initials or marks